

DOCUMENTO APPROVATO IN LINEA DI MASSIMA DALLA ASSEMBLEA DELLE SE-
DI DEL C.N.U. SUL POTENZIAMENTO DEL COMITATO STESSO IN VISTA
DELLA COSTITUZIONE DI NUOVE STRUTTURE (Roma, 20.XII.'70).

Prima fase di avvio dal 31/1/1971 al 30/4/1971

a) Competenze del Comitato

Le Associazioni Nazionali, le Associazioni locali ad esse ade-
renti, le Associazioni locali ed i gruppi locali autonomi rico-
noscono al Comitato Nazionale Universitario competenza a trac-
ciare ed eseguire la linea politica comune in materia di rifor-
ma universitaria delineata nel documento proposto all'Assemblea
delle Sedi dai Presidenti dell'ANDU, dell'ANRIS e della PADRU.
Esse Associazioni, conseguentemente, rinunciano a rilasciare
pubbliche dichiarazioni in materia di riforma universitaria se
non in appoggio a prese di posizione o comunicati emanati dal
CNU.

Resta salva ogni altra competenza delle Associazioni in relazio-
ne ai relativi statuti, ivi compresa la possibilità di esprime-
re il dissenso interno sugli atti del Comitato nonché quella di
indicare ai rispettivi Presidenti linee di condotta vincolanti.

b) Composizione e poteri dell'Assemblea delle Sedi

L'Assemblea delle Sedi ha poteri deliberativi sulla tattica e
la strategia da seguire per la riforma. Essa tuttavia non può
deliberare in contrasto col Documento.

In caso di contrasto tra Sedi sul Documento e sulla ammissibi-
lità di una decisione si pronunzia l'Assemblea su conforme pro-
posta del Consiglio di Presidenza assunta ad unanimità.

L'Assemblea delle Sedi si compone di un Delegato per ciascuna
Sede. Nelle Sedi dove esistono più di una Associazione si costi-
tuisce il Comitato Universitario locale che delega un rappresen-
tante comune alla Assemblea delle Sedi.

E' ammesso l'accreditamento di un osservatore anche di minoranza con voto consultivo.

Il Comitato locale può conferire al rappresentante indicazioni vincolanti. In caso di disaccordo locale decide l'Assemblea delle Sedi a maggioranza di due terzi, occorrendo previa azione di conciliazione da demandare ad una Sede terza o all'Esecutivo Nazionale, di cui al successivo punto c).

Non è ammesso l'ingresso nel C.N.U. di Associazioni locali comunque costituite dopo il 20/12/1970, se non aderenti ad una delle Associazioni Nazionali. I Comitati locali non dovranno accettare gruppi che comunque vengano a costituirsi dopo tale data, salvo parere favorevole, su richiesta del Comitato locale, espresso dall'Assemblea Nazionale delle Sedi a maggioranza assoluta.

c) Consiglio di Presidenza ed Esecutivo Nazionale.

Il Consiglio di Presidenza si compone dei Presidenti dell'ANDU, dell'ANRIS e della FADRU.

Esso ha funzioni rappresentative del Comitato nei contatti esterni per i problemi di cui alla lettera a).

L'Esecutivo Nazionale si compone del Consiglio di Presidenza, di un rappresentante rispettivamente dell'ANDU, dell'ANRIS, della FADRU e del CITLU, di un rappresentante della Commissione di Medicina e di un rappresentante dello SMU. Esso ha funzioni esecutive delle decisioni dell'Assemblea delle Sedi, alle quali peraltro può fare proposte operative.

d) Uffici centrali.

Allo scopo di garantire l'incidenza delle azioni del Comitato, l'Esecutivo attribuisce al suo interno incarichi di lavoro.

Le proposte debbono essere ratificate dall'Assemblea delle Sedi.

e) Oneri finanziari.

L'Esecutivo predispone il piano finanziario ripartendo gli oneri

tra le varie Sedi in proporzione ai rispettivi iscritti.

La quota di pertinenza delle Sedi locali, aderenti ad Associazioni Nazionali, è stabilita d'accordo con le Associazioni medesime, di guisa da ripartire tra le stesse ed il C.N.U., il gettito delle quote associative.

Le Associazioni locali non aderenti ad Associazioni Nazionali versano l'intero ammontare della quota in favore del C.N.U.

f) Giornali.

Il periodico "Scelte Universitarie" pur mantenendo la sua attuale struttura si trasforma in portavoce del Comitato Universitario.

- g) Il passaggio dalla prima alla seconda fase è deliberato entro il mese di aprile 1971 col voto favorevole delle Associazioni Nazionali e con l'adesione dei tre quarti delle Sedi presenti.

SECONDA FASE 1/5/1971 - 30/9/1971

Nella seconda fase intervengono le seguenti modificazioni:

- a) Competenze del Comitato: restano invariate rispetto alla prima fase.
- b) Le Associazioni di una medesima Sede che direttamente o tramite le Associazioni Nazionali confluiscono nel C.N.U. sono invitate a costituire un'unica Associazione locale aderente direttamente al C.N.U.
- L'Assemblea delle Sedi vota in base agli iscritti accreditati per ciascuna sede al C.N.U.
- c) L'Esecutivo Nazionale si compone di nove membri eletti direttamente dall'Assemblea delle Sedi, con voto limitato a due terzi, oltre che dei Presidenti delle tre Associazioni Nazionali.
- d) E' ammessa la possibilità di conferire incarichi di lavoro anche a membri esterni all'Esecutivo.

- e) L'Assemblea delle Sedi, su proposta dell'Esecutivo, nel prendere atto della costituzione di un'unica Associazione di Sede, ai sensi del precedente punto b) determina la quota da versare alle singole Associazioni Nazionali.

TERZA FASE - entro il Dicembre 1971

Entro il mese di luglio 1971 le Associazioni Nazionali e la Assemblea delle Sedi deliberano il passaggio alla fase della unificazione con le modalità indicate per il passaggio dalla prima alla seconda fase.

Il Congresso dovrà svolgersi entro il mese di ottobre 1971. Nella stessa riunione viene deliberato il Regolamento congressuale.

L'Assemblea delle Sedi costituisce una Commissione organizzativa incaricata di studiare i problemi del trapasso dalle attuali alle nuove strutture, nonché una Commissione statutaria incaricata di presentare proposte anche alternative di statuto.

L'Assemblea nomina l'Ufficio di Presidenza del Congresso ed i relatori e stabilisce la Sede.